

**CONTRATTO**

**PER L’AFFIDAMENTO, IN REGIME DI ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL’ARTICOLO 54, COMMA 3, DEL D.LGS. 50/2016 e S.M.I., CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO IL CENTRO OLIMPICO FEDERALE FIJLKAM “MATTEO PELLICONE”, VIA DEI SANDOLINI, 79, LIDO DI OSTIA - ROMA - CIG: 9851703A7E.**

**TRA**

la **FEDERAZIONE ITALIANA JUDO LOTTA KARATE ARTI MARZIALI**, denominata FIJLKAM, con sede legale in Ostia Lido-Roma, Via dei Sandolini, n. 79, C.F., 05248370586 P.IVA 01379961004 e Numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma RM1400261, in persona del Presidente del Consiglio Federale nonché Legale Rappresentante pro tempore, dott. Domenico Falcone, domiciliato per la carica presso la sede sociale, munito dei necessari poteri (di seguito per brevità anche solo “**Committente**”),

**E**

**RAGIONE SOCIALE IMPRESA** con sede legale in \_\_\_\_\_, Via/Piazza/Altro \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via/Piazza/Altro \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_ e Legale rappresentante \_\_\_\_\_, giusta poteri allo stesso conferiti da \_\_\_\_\_ (di seguito, per brevità, anche solo “**Fornitore**”);

**[OVVERO NEL CASO IN CUI IL FORNITORE SIA UN RTI]**

**RAGIONE SOCIALE IMPRESA** con sede legale in \_\_\_\_\_,  
 Via/Piazza/Altro \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese  
 di \_\_\_\_\_ al n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, P. IVA  
 \_\_\_\_\_, domiciliata ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_,  
 Via/Piazza/Altro \_\_\_\_\_, in persona del \_\_\_\_\_  
 e Legale rappresentante \_\_\_\_\_, nella sua qualità di impresa  
 mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo tra, oltre alla stessa,  
 la mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via/Piazza/Altro  
 \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al  
 n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata  
 ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via/Piazza/Altro \_\_\_\_\_, e la  
 mandante \_\_\_\_\_, sede legale in \_\_\_\_\_, Via/Piazza/Altro  
 \_\_\_\_\_, n. \_\_\_\_, iscritta al Registro delle Imprese di \_\_\_\_\_ al  
 n. \_\_\_\_\_, C.F. \_\_\_\_\_, P. IVA \_\_\_\_\_, domiciliata  
 ai fini del presente atto in \_\_\_\_\_, Via/Piazza/Altro \_\_\_\_\_, giusta  
 mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal Notaio in  
 \_\_\_\_\_, Dott. \_\_\_\_\_, repertorio n. \_\_\_\_\_ (di seguito, per brevità,  
 anche solo “**Fornitore**”)  
 (di seguito congiuntamente anche le “Parti”)

#### **PREMESSO CHE**

**a)** Sport e salute S.p.A., (di seguito, “Sport e salute”), società interamente partecipata dal Ministero dell’Economica e delle finanze, ai sensi dell’art. 38, comma 1-bis, del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50 (di seguito, per brevità, anche solo “D.Lgs.50/2016”), è qualificata di diritto quale Centrale di committenza e può svolgere attività di centralizzazione delle committenze per conto delle

amministrazioni aggiudicatrici o degli enti aggiudicatari operanti nel settore dello sport e tenuti al rispetto delle disposizioni di cui al D.Lgs.50/2016;

**b)** la FIJLKAM, giusta Accordo Quadro, sottoscritto con Sport e Salute, in data 30 maggio 2022 e relativo Atto Esecutivo sottoscritto in data 21 aprile 2023, ha inteso avvalersi di quest'ultima, per le attività di committenza ausiliaria, relativamente alla procedura di gara avente ad oggetto i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria presso il Centro Olimpico Federale "Matteo Pellicone";

**c)** per quanto sopra, Sport e Salute, ai sensi del combinato disposto degli artt 3, comma 1, lett. m), punto 4), 37, commi 6 e 7, lett. a), e 38, comma 1-bis, ha indetto in qualità di Centrale di Committenza, per conto della FIJLKAM, con lettera d'invito \_\_\_\_\_, datata \_\_\_\_\_, pubblicata sul portale Fornitori Sport e salute, una procedura negoziata per l'affidamento, in regime di accordo quadro, ai sensi dell'art. 54, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, con un unico operatore economico, dei lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria presso il Centro Olimpico Federale "Matteo Pellicone", sito in Via dei Sandolini, 79, Lido di Ostia – Roma (di seguito, per brevità, anche solo "Procedura" o "Gara");

**d)** le prestazioni sono indispensabili ai fini della funzionalità ed all'esercizio dell'impianto sportivo, che risulta nella piena disponibilità della Federazione, giusta concessione in uso del 05/06/2013 tra il Comune di Roma e la Federazione stessa, e finalizzate a garantire l'efficienza della infrastruttura edilizia e soprattutto tecnologica;

**e)** a seguito dell'espletamento della Procedura, il Fornitore è risultato aggiudicatario e, per l'effetto, il medesimo Fornitore ha espressamente

manifestato la volontà di impegnarsi ad effettuare le prestazioni oggetto del presente Contratto e relativi allegati (di seguito, per brevità, anche solo “Contratto”), alle condizioni, e secondo le modalità e i termini di seguito stabiliti;

**f)** il Fornitore è stato sottoposto, con esito positivo, al controllo sul possesso dei requisiti richiesti ai fini dell’aggiudicazione;

**g)** con atto prot. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, a firma del Responsabile del procedimento per la fase di affidamento della Centrale di committenza, è stata dichiarata l’efficacia dell’aggiudicazione, ai sensi dell’art. 32, comma 7 del D.Lgs.50/2016;

**h)** **[SE APPLICATO LO STAND STILL]** che è decorso il termine di trentacinque giorni dall’invio dell’ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall’art. 32, comma 9, del D.Lgs.50/2016 **[OVVERO, SE NON APPLICATO LO STAND STILL]** che sussistono i requisiti di legge per non applicare il cd. stand still period;

**i)** il Fornitore dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Capitolato speciale d’appalto parte generale e parte tecnica (d’ora in poi anche solo “Capitolato”) nonché dalla restante documentazione di gara (ivi incluse le rettifiche e le risposte ai quesiti pervenuti), definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni da effettuare e che, in ogni caso, lo stesso ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell’offerta;

**j)** il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi inclusa/e:

- la garanzia definitiva rilasciata dalla \_\_\_\_\_ ed avente n. \_\_\_\_\_ per un importo di Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/\_\_\_), a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni contrattuali;

- la Polizza CAR/RCT, rilasciata dalla \_\_\_\_\_ in data \_\_\_\_\_ ed avente n. \_\_\_\_\_, con un massimale pari all'importo del contratto, a copertura dei danni materiali e diretti subiti dal Committente a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell'esecuzione delle prestazioni, e con un massimale pari ad Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00) unico per sinistro per la responsabilità civile da danni causati a terzi (RCT) in relazione ai lavori assicurati, che si siano verificati durante l'esecuzione degli stessi;

**k)** che il Fornitore dichiara, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., di accettare tutte le condizioni e patti contenuti nel presente Contratto, e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni riportate in calce al presente Contratto;

**l)** che il presente Contratto viene sottoscritto dalle parti con firma digitale in corso di validità all'atto della stipulazione, rilasciata da ente certificatore autorizzato;

**m) [SE NON DISPONIBILE ANTIMAFIA E L'APPALTO E' URGENTE O SONO DECORSI 30 GG DALLA RICHIESTA]** che stante l'urgenza dell'affidamento dell'appalto oggetto della procedura **[OVVERO, NEL CASO IN CUI SONO DECORSI 30 GG DALLA RICHIESTA]** che, essendo decorsi 30 gg dalla richiesta della comunicazione Antimafia, si procede alla stipula del presente contratto in pendenza delle verifiche di cui

all'art. 88 del D.Lgs.159/2011; l'eventuale esito negativo delle predette verifiche darà luogo alla risoluzione di diritto del presente contratto;

**n) [IN PRESENZA DI INFORMATIVA/COMUNICAZIONE ANTIMAFIA LIBERATORIA]** che si è proceduto ai sensi di quanto stabilito all'art. 3 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, come modificato dalla Legge n. 108/2021, alla stipula del presente contratto sotto condizione risolutiva e, pertanto, in caso di esito negativo delle verifiche di cui all'art. 88 del D.Lgs.159/2011, si procederà alla risoluzione di diritto del presente contratto;

**o)** che sono in capo alla FIJLKAM l'adempimento degli obblighi legali connessi al presente contratto, oltre che la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso, restando inteso che Sport e Salute, in qualità di Centrale di Committenza, non risponderà di nessuna somma ad essa richiesta a qualsiasi titolo, e che il Fornitore manleva Sport e Salute da ogni eventuale pretesa, domanda e/o responsabilità connesse alla realizzazione delle prestazioni contrattualmente stabilite;

**Tutto ciò premesso, tra le parti come in epigrafe rappresentate e domiciliare:**

**SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

**Art. 1 - VALORE DELLE PREMESSE E DEGLI ALLEGATI, NORME REGOLATRICI**

**1.** Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente documento, e, sebbene non allegati, i seguenti documenti: 1) la Lettera di Invito, e relativi allegati, accettati dal Fornitore in

sede di gara (comprese le eventuali rettifiche e le risposte ai quesiti pervenuti);

2) Capitolato speciale d'appalto parte generale e parte tecnica; 3) Programma Controlli e Manutenzione Impianti Elettrici , Speciali e Impianti Meccanici; 4) Documento di Valutazione dei Rischi da Interferenza (DUVRI); 5) Planimetria e Consistenza impianti; 6) la documentazione amministrativa ed economica presentate in gara.

**2.** L'esecuzione del presente Contratto è regolata:

**a)** dalle clausole del presente Contratto, da quanto previsto negli eventuali allegati, e da quanto stabilito nella documentazione di gara richiamata al precedente comma 1;

**b)** dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;

**c)** dalle disposizioni di cui al d.P.R. 10 ottobre 2010, n. 207, nei limiti stabiliti dagli artt. 216 e 217 del D.Lgs. 50/2016;

**d)** dal D.M. 19 aprile 2000, n.145 e s.m.i. – di seguito denominato “Capitolato Generale” - negli articoli ancora in vigore, per quanto non in contrasto con il Capitolato o non previsto da quest'ultimo;

**e)** dal Regolamento approvato con D.M. MIT 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione»;

**f)** dal decreto legislativo 9 aprile n. 2008, n. 81;

**g)** dalle norme applicabili in materia di contratti della pubblica amministrazione e dalle disposizioni, anche di natura regolamentare, in vigore per il Committente;

**h)** dal codice civile;

i) dal Codice Etico del Committente consultabile sul sito internet dello stesso.

**3.** In caso di contrasto o difficoltà interpretativa tra quanto contenuto nel presente Contratto, da una parte, e quanto dichiarato dal Fornitore nell'offerta, dall'altra parte, prevarrà in ogni caso la disposizione più favorevole al Committente.

**4.** Le clausole del presente Contratto sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorative per il Committente, il Fornitore rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

**5.** Il Fornitore è tenuto all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme pro tempore applicabili in relazione all'oggetto del presente Contratto, comprese quelle eventualmente sopravvenute rispetto alla sottoscrizione del Contratto stesso.

**6. [EVENTUALE, SE AL MOMENTO DELLA STIPULA È PENDENTE UN GIUDIZIO NEL CUI AMBITO NON È STATA DISPOSTA O INIBITA LA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO]** In virtù della stipula del Contratto in pendenza del/i ricorso/i giurisdizionale/i, e in conseguenza della relativa sentenza, nonché di ogni altro eventuale e futuro provvedimento giurisdizionale e/o amministrativo relativo a ulteriori e diversi giudizi o procedimenti di qualsivoglia natura che dovessero essere instaurati da chicchessia - dovesse essere imposto il riesame e/o l'annullamento, anche in autotutela, dell'aggiudicazione definitiva e/o della gara e da ciò scaturisse

qualsiasi tipo di invalidità e/o perdita di efficacia del Contratto, il Fornitore con la sottoscrizione del Contratto espressamente rinuncia, ora per allora, irrevocabilmente ed a titolo definitivo, a proporre successive azioni e/o eccezioni volte ad ottenere un risarcimento del danno nei confronti del Committente. Restano salvi ed impregiudicati i diritti del Fornitore all'impugnativa dei provvedimenti giudiziari e/o amministrativi che lo vedessero soccombente nei procedimenti giudiziari di cui sopra.

## **Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO**

**1.** Con la sottoscrizione del presente Contratto, il Committente affida al Fornitore, che accetta, l'esecuzione di tutti i lavori, le somministrazioni e le forniture necessarie allo svolgimento degli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria del Centro Olimpico Federale Matteo Pellicone sito in Via dei Sandolini, 79, Lido di Ostia – Roma.

**2.** Tutte le tipologie di interventi da eseguire nonché le modalità esecutive sono descritte nel Capitolato tecnico.

**3.** Le prestazioni, si distinguono in due tipologie di attività per le quali sarà prevista una diversa modalità di remunerazione:

**a)** interventi programmati, valutati a canone;

**b)** interventi a chiamata, attivabili a seguito di richiesta del Direttore dei lavori e gestiti attraverso specifici ordini di servizio, aventi valore di contratti esecutivi, da contabilizzare a misura.

**4.** Il Fornitore si impegna ad eseguire tutte le prestazioni oggetto del presente contratto con la massima cura e diligenza, con organizzazione dei mezzi necessari e con gestione a proprio rischio.

Più in particolare, il Fornitore dovrà osservare scrupolosamente ed

inderogabilmente, e salvo diverse esigenze future del Committente, le modalità, le frequenze stabilite, le tempistiche di intervento ed esecuzione, la tipologia di prestazioni richieste e tutte le altre specifiche puntualmente indicate nel Capitolato e Piano di Manutenzione.

**5. [SE IL FORNITORE HA DICHIARATO IN GARA DI VOLERSI AVVALERE DEI REQUISITI DI UNA O PIU' IMPRESE AUSILIARE]**

Ai sensi di quanto stabilito all'art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, il Committente eseguirà, in corso d'esecuzione del presente Contratto le verifiche sostanziali circa l'effettivo possesso dei requisiti e delle risorse oggetto dell'avvalimento da parte dell'Impresa ausiliaria, nonché l'effettivo impiego delle risorse medesime nell'esecuzione dell'appalto. A tal fine il Committente accerterà in corso d'opera che le prestazioni oggetto del presente contratto sono svolte direttamente dalle risorse umane e strumentali dell'Impresa ausiliaria che il Fornitore utilizza in adempimento degli obblighi derivanti dal Contratto di avvalimento. Resta fermo quanto previsto dall'art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 in merito alla risoluzione del Contratto.

**Art. 3 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DEI LAVORI**

1. Il Responsabile del procedimento per la fase di esecuzione è l'Ing. Massimiliano Benucci nella sua qualità di Segretario Generale della FIJLKAM.

2. Il Direttore dei lavori del presente Contratto è l'Ing. \_\_\_\_\_ che rivestirà il ruolo di interfaccia operativa ufficiale del Committente verso il Fornitore per la gestione del presente Contratto.

3. L'indirizzo PEC per effettuare comunicazioni al Direttore dei lavori è il

seguinte: \_\_\_\_\_

#### **Art. 4 - RESPONSABILE DEL CONTRATTO PER IL FORNITORE**

**1.** Il Fornitore nomina quale “Responsabile del Contratto” il proprio dipendente Sig. \_\_\_\_\_, che rivestirà il ruolo di interfaccia ufficiale del Fornitore verso il Committente per la gestione del presente Contratto. Al Responsabile del Contratto verranno inviate tutte le comunicazioni da parte del Committente. Il Responsabile del Contratto è figura dotata di adeguate competenze professionali e di idoneo livello di responsabilità e potere decisionale per la gestione di tutti gli aspetti del presente Contratto.

**2.** I recapiti del Responsabile del Contratto sono i seguenti: indirizzo sede \_\_\_\_\_, numero telefono cellulare \_\_\_\_\_, numero telefono fisso \_\_\_\_\_, numero fax \_\_\_\_\_ ed indirizzo PEC \_\_\_\_\_.

**3.** Nel caso in cui il Fornitore abbia la necessità, nel corso della durata del presente Contratto, di sostituire il Responsabile del Contratto, dovrà inoltrare al Committente, con un preavviso minimo di 7 (sette) giorni solari, apposita comunicazione scritta nella quale deve essere indicato il nominativo del sostituto che deve essere dotato di tutti i requisiti ed i poteri di cui al precedente comma 1.

#### **Art. 5 - VALORE DEL CONTRATTO**

**1.** Il valore del contratto, riferito alla durata indicata al successivo art. 6, comma 1, è stimato in € \_\_\_\_\_, al netto dell’IVA e/o di altre imposte e contributi di legge e comprensivo dei costi per l’eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze.

Tale importo è così suddiviso:

a) € \_\_\_\_\_+IVA complessivi, pari a € \_\_\_\_\_+IVA annui, al netto del ribasso unico percentuale offerto del\_\_\_\_\_, quale corrispettivo a canone per gli interventi programmati di manutenzione ordinaria, incluso anche l'assunzione del ruolo di ruolo di Terzo Responsabile;

b) € \_\_\_\_\_+IVA, [€ \_\_\_\_\_ + € \_\_\_\_\_ pari al risparmio, derivante dal ribasso unico percentuale offerto, conseguito rispetto all'importo posto a base di gara per le attività a canone di cui al punto a)], quale importo massimo di spesa raggiungibile, non impegnativo e vincolante per il Committente, per la contabilizzazione degli interventi extra-canone di manutenzione ordinaria e straordinaria nonché degli eventuali altri interventi di cui all'art.6 del capitolato tecnico, attivabili su richiesta.

Tali interventi extra-canone verranno richiesti ed attivati dal Committente, a seconda delle concrete esigenze che lo stesso dovrà soddisfare in vigore del contratto e saranno gestiti, secondo le modalità indicate nel Capitolato, attraverso l'emissione di appositi ordini di servizio, aventi valore di contratti esecutivi dell'accordo quadro medesimo.

L'importo corrisponde al valore del massimale contrattuale previsto per tali prestazioni, non impegnativo e vincolante per il Committente.

Il Committente, pertanto, non assume alcun obbligo in ordine al raggiungimento di tale importo massimo di spesa, in quanto si tratta di importo stimato e, quindi, meramente presuntivo e rilevante ai sensi dell'art. 35 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.. Conseguentemente, il Committente non sarà obbligato ad affidare le attività extra-canone e non sarà in alcun modo vincolato ad esaurire tutto il predetto plafond, né tantomeno sussiste alcun obbligo a garantire al Fornitore prestazioni minime contrattuali.

Il Fornitore avrà diritto unicamente ai compensi effettivamente maturati per le attività richieste ed attivate dal Committente, e non potrà avanzare pretese o diritti in caso di mancato raggiungimento al termine del contratto di tale importo massimo di spesa.

c) € \_\_\_\_+IVA, quali costi per l'eliminazione/riduzione dei rischi da interferenze che scaturiscono dal DUVRI di cui all'art. 26, comma 3, del D.lgs. 81/08;

**2.** Il contratto è stipulato con corrispettivo in parte "a corpo" e in parte "a misura" ai sensi degli articoli 3, comma 1, lett. ddddd) e eeeee) e 59, comma 5-bis, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.

**3.** Le prestazioni di cui al precedente punto **a)** saranno compensate attraverso un canone, determinato con cadenza mensile, al netto del ribasso offerto.

**4.** Le prestazioni a chiamata di cui alla precedente lettera **b)** saranno compensate "a misura", e comunque, nel limite massimo di spesa stimato presuntivamente per tali attività. L'ammontare di ciascun intervento, debitamente autorizzato, sarà quantificato in seguito alla richiesta di intervento, e sarà determinato applicando il ribasso unico percentuale offerto in sede di gara, pari al \_\_\_\_%, alle voci del Prezziario posto a base di gara di cui all'art.3 del capitolato speciale d'appalto. Tali prezzi, al netto del ribasso offerto, costituiscono i prezzi contrattuali, fissi ed invariabili ad ogni effetto di legge.

**5.** Il Committente si riserva di annullare gli ordinativi di servizio, qualora prima della loro esecuzione dovessero mutare le condizioni che ne hanno reso necessaria l'emissione. In tale caso nulla sarà dovuto al Fornitore; nonché di ridurre o di sospendere le lavorazioni previste negli ordinativi, senza che il

Fornitore possa avere nulla a pretendere, salvo il pagamento delle lavorazioni e/o attività effettivamente eseguite.

**6.** Gli importi sopra indicati devono intendersi comprensivi di ogni altra attività, per l'esatto e completo adempimento delle condizioni contrattuali, secondo le condizioni stabilite dalla documentazione di gara, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste secondo la buona regola dell'arte in base alle necessità che si manifestino.

**7.** Il Fornitore dichiara che il corrispettivo a canone ed i prezzi unitari desunti dal Prezziario, ribassati della percentuale unica di sconto offerta, sono stati determinati a proprio rischio in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime

**8.** Il ribasso offerto verrà applicato anche sugli eventuali lavori che si rendesse necessario affidare e che non sono ricompresi nel contratto.

**9.** Nel corso dell'esecuzione del Contratto, il Committente si riserva la facoltà di chiedere - e il Fornitore ha l'obbligo di accettare - agli stessi patti, prezzi, condizioni, un incremento o un decremento delle prestazioni, nei limiti del quinto dell'importo del Contratto ai sensi dell'art. 106, comma 12, del D.Lgs. 50/2016.

**10.** Nessuna variazione o modifica al Contratto può essere introdotta dal Fornitore se non preventivamente autorizzata dal Committente nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'art.106 del D.Lgs.50/2016 nonché all'art.8 del D.M. 49/2018.

#### **Art. 6 - DURATA CONTRATTUALE**

**1.** La durata contrattuale è stabilita in 24 (ventiquattro) mesi decorrenti dalla data del verbale di avvio dei lavori.

**2. [SOLO SE PREVISTA ESECUZIONE ANTICIPATA]** Con la firma del Contratto le Parti ratificano tutte le attività eventualmente svolte dalle medesime a decorrere dal \_\_\_\_\_ sino alla data della stipula.

**3.** Oltre al canone per le attività di cui alla lett. a) del precedente art. 5, il Committente emetterà durante la vigenza contrattuale, per le attività di cui alla lett. b), singoli ordinativi di servizio, aventi valore di contratti esecutivi, fino alla concorrenza dell'importo massimo di spesa.

**4.** Qualora alla scadenza del contratto non sarà stato raggiunto l'importo massimo di spesa, non impegnativo e vincolante di cui all'art.5, lett. b), le Parti potranno concordare un'eventuale proroga del contratto per un periodo di ulteriori 12 mesi, purché ci sia disponibilità economica per garantire anche le attività di cui al precedente art. 5, lettere a).

**5.** Il Fornitore non potrà avanzare pretese o diritti nel caso in cui l'importo massimo di spesa di cui alla lettera b) non venga raggiunto.

**6.** Le prestazioni inerenti tutti gli ordini di servizio emessi sino alla data di scadenza contrattuale, potranno essere rese, nel rispetto delle tempistiche indicate nei richiamati ordini, ove ritenuto funzionale alla realizzazione degli interventi e nei limiti strettamente necessari per concludere le prestazioni, anche se la loro durata dovesse superare il termine contrattuale e senza che, in questo caso, il Fornitore possa richiedere indennizzi, risarcimenti o compensi di qualsiasi natura..

**7.** Il ritardo nell'avvio dell'esecuzione del contratto per causa imputabile al Fornitore costituisce causa di risoluzione di diritto del Contratto per inadempimento, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del D.L. 16 luglio 2020, n. 76, convertito con modificazioni dalla Legge n. 120/2020, come modificato dalla

Legge n. 108/2021. Il Committente si riserva la facoltà di disporre la sospensione dell'esecuzione del Contratto nei casi previsti dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 7 - OPZIONI CONTRATTUALI**

**1.** Il contratto può essere rinnovato, alle medesime condizioni, per una durata pari a 24 (ventiquattro) mesi per un importo stimato di € \_\_\_\_\_, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, e comprensivo dei costi per la sicurezza dovuti a rischi da interferenze.

L'esercizio di tale facoltà è comunicato dal Committente al Fornitore almeno 2 (due) mesi prima della scadenza del contratto originario.

E' esclusa qualsiasi forma di tacita proroga.

**2.** In caso di eventuale rinnovo il Fornitore si impegna ad adeguare ed estendere la durata della garanzia definitiva e delle coperture assicurativa pena la risoluzione di diritto del contratto ai sensi del successivo art.19 ("Risoluzione del Contratto").

**3.** La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente, avviate prima della scadenza del contratto. In tal caso, il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente.

**4.** Il valore globale stimato del Contratto, è pari ad € \_\_\_\_\_, al netto di Iva e/o di altre imposte e contributi di legge, e comprensivo dei costi sicurezza per rischi da interferenza:

- € \_\_\_+IVA, riferito alla fase principale del contratto per la durata di 24

mesi;

- € \_\_\_\_\_+IVA, riferito all'eventuale rinnovo per la durata di 24 mesi.

#### **Art. 8 - OBBLIGAZIONI GENERALI E SPECIFICHE DEL FORNITORE**

**1.** Il Fornitore dà atto, in sede di sottoscrizione del contratto e di affidamento dei singoli ordini di servizio, aventi valore di contratti esecutivi, senza riserva alcuna, della piena conoscenza e disponibilità della documentazione tecnica, della disponibilità dei siti, dello stato dei luoghi, delle condizioni pattuite in sede di offerta e di ogni altra circostanza che interessi i servizi ed i lavori oggetto dei contratto.

**2.** Il Fornitore è responsabile della perfetta rispondenza delle prestazioni alle condizioni contrattuali, nonché alle disposizioni apposte e contenute nei singoli ordinativi di servizio, nelle istruzioni e nelle prescrizioni impartite dal Committente.

**3.** Il Fornitore è responsabile a tutti gli effetti dell'esatto adempimento delle condizioni di contratto e della perfetta esecuzione e riuscita delle prestazioni affidatogli, convenendo egli esplicitamente che le norme contenute nel Capitolato sono riconosciute idonee al raggiungimento di tali scopi; poiché le condizioni elencate in contratto rappresentano le condizioni minime necessarie al raggiungimento degli obiettivi, che costituiscono l'oggetto principale delle prestazioni e del contratto, la sola osservanza delle norme elencate in contratto non limita, né riduce comunque, la sua responsabilità.

**4.** Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri e rischi relativi alla prestazione delle attività oggetto del presente Contratto, nonché ad ogni attività comunque opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

**5.** Il Fornitore si obbliga ad eseguire tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel Capitolato e nel Piano di manutenzione, nonché nel Contratto, pena la risoluzione di diritto del Contratto medesimo, ai sensi del successivo art. 19 (“Risoluzione del Contratto”).

**6.** Il Fornitore dovrà osservare scrupolosamente ed inderogabilmente le modalità, le frequenze stabilite, le tempistiche di intervento ed esecuzione, la tipologia di prestazioni richieste, nonché assicurare il corretto e tempestivo svolgimento di tutte le attività oggetto degli ordinativi esecutivi.

**7.** I singoli Ordinativi di servizio emessi dovranno essere eseguiti nel rispetto delle specifiche riportate nella documentazione tecnica relativa ad ogni singolo lavoro o, se del caso, sulla base del progetto, qualora predisposto.

**8.** In ogni caso, il Fornitore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore, nonché quelle che dovessero essere successivamente emanate.

**9.** Il Fornitore dovrà garantire il massimo livello di continuità di esercizio degli impianti oggetto del contratto, attraverso l'effettuazione di attività di gestione, conduzione, monitoraggio, pronto intervento e segnalazione di eventuali problematiche, e dovranno essere predisposte, di concerto con il Committente, tutte le metodologie che risultino necessarie, al fine di eliminare totalmente o, in casi speciali, di ridurre al minimo i disservizi connessi all'esecuzione delle prestazioni stesse.

**10** Per gli interventi extra canone a chiamata, le responsabilità contrattuali decorreranno dalla firma di ciascun verbale di consegna.

**11** E' onere del Fornitore elaborare, relativamente ai costi della sicurezza

affidenti all'esercizio della propria attività, il documento di valutazione dei rischi (DVR) e di provvedere all'attuazione delle misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici connessi all'attività svolta dallo stesso.

**12** Nel caso in cui le attività rientrino nel campo di applicazione del Titolo IV del D.Lgs.81/08 e s.m.i. (cantieri temporanei o mobili così come definiti dall'art.89, c. 1, lettera a) del medesimo decreto) e il Committente procederà all'elaborazione di specifico PSC (Piano di Sicurezza e Coordinamento), ove necessario, comprensivo della stima dei costi per la sicurezza come specificato all'Allegato XV al D.Lgs.81/08 e s.m.i., resta comunque onere del Fornitore elaborare il piano operativo di sicurezza (POS) di cui all'articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell'allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.

**13** Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del Contratto, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale indicato nel presente Contratto, ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi a tale titolo, nei confronti del Committente, assumendosene ogni relativa alea.

**14.** Nell'esecuzione dei lavori, il Fornitore è tenuto all'osservanza dei criteri ambientali minimi di cui al Decreto del Ministero della Transizione Ecologica del 23 giugno 2022

**15.** Il Fornitore si impegna espressamente a:

**a)** impiegare, a proprie cura e spese, tutte le strutture ed il personale necessario per l'esecuzione del Contratto quanto specificato nel presente atto e negli atti di

gara indicati al precedente art. 1, comma 1;

**b)** rispettare, per quanto applicabili, le norme internazionali UNI EN ISO vigenti per la gestione e l'assicurazione della qualità delle proprie prestazioni;

**c)** predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a consentire al Committente di monitorare la conformità delle forniture alle norme previste nel Contratto e negli atti di gara indicati al precedente art. 1, comma 1;

**d)** predisporre tutti gli strumenti e i metodi, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizi, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza;

**e)** nell'adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni, osservare tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal Committente;

**f)** comunicare tempestivamente al Committente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione del Contratto, indicando analiticamente le variazioni intervenute ed i nominativi dei nuovi responsabili;

**g)** non opporre al Committente qualsivoglia eccezione, contestazione e pretesa relative alle prestazioni contrattuali;

**h)** manlevare e tenere indenne il Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie vigenti;

**i)** adottare, in fase di esecuzione contrattuale, le eventuali cautele rese necessarie dallo svolgimento delle prestazioni affidate in locali o ambienti in cui il Committente tratta informazioni classificate, con particolare riguardo alle

specifiche misure previste dalla normativa in proposito vigente;

**j)** rispettare gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro stabiliti dalla normativa europea e nazionale, dai contratti collettivi o dalle disposizioni internazionali elencate nell'allegato X del D.Lgs. 50/2016;

**k)** a uniformarsi ai principi e doveri etici richiamati nel Codice Etico del Committente.

**16.** Le attività eventualmente da svolgersi presso gli uffici del Committente dovranno essere eseguite senza interferire nel normale lavoro degli uffici; modalità e tempi dovranno comunque essere concordati con il Committente nel rispetto di quanto stabilito nel Capitolato; peraltro, il Fornitore prende atto che, nel corso dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, gli uffici del Committente continueranno ad essere utilizzati dal personale del Committente e/o da terzi autorizzati. Il Fornitore si impegna, pertanto, ad eseguire le predette prestazioni salvaguardando le esigenze del Committente e/o di terzi autorizzati, senza recare intralci, disturbi o interruzioni alla attività lavorativa in atto.

**17.** Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata o resa più onerosa dalle attività svolte dal Committente e/o da terzi autorizzati.

**18.** Il Fornitore si impegna ad avvalersi di personale specializzato, in relazione alle diverse prestazioni contrattuali; detto personale potrà accedere agli uffici del Committente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali procedure.

**19.** Il Fornitore si obbliga a consentire al Committente, per quanto di propria competenza, di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

**20.** Il Fornitore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative alla buona e corretta esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dal Committente.

**21.** Il Fornitore s'impegna fin d'ora a fornire la propria collaborazione e ad attuare il coordinamento della propria attività con quella svolta da altre ditte specialistiche che si trovassero a svolgere lavori diversi, secondo le proprie competenze, nell'ambito del complesso sportivo., nonché fornire idoneo affiancamento, senza che ciò comporti maggiori oneri per il Committente.

**22.** Il Fornitore si obbliga a:

**a)** dare immediata comunicazione al Committente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione delle attività contrattuali;

**b)** garantire le prestazioni contrattuali nei luoghi che verranno indicati in sede d'ordine.

**23.** Il Fornitore è tenuto a comunicare al Committente ogni modifica negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire al Committente entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica.

**24.** Nel rispetto della normativa vigente, le prestazioni oggetto del presente Contratto non sono affidate al Fornitore in via esclusiva, pertanto, il Committente può affidare, **a suo insindacabile giudizio**, le stesse prestazioni

anche a soggetti terzi, diversi dal medesimo Fornitore, senza che possa avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie.

Il Committente, si riserva, altresì, la facoltà di ordinare ad altre ditte ogni opera che, **a suo insindacabile giudizio**, richieda una competenza tecnica specializzata o sia oggetto di speciali brevetti.

**25.** In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente può risolvere il presente Contratto ai sensi del successivo art. 19 (“Risoluzione del Contratto”).

#### **Art. 9 - OBBLIGHI DEL FORNITORE IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO**

**1.** Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, in materia previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, il Fornitore si impegna a rispettare, nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dal presente Contratto, le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008.

**2.** Il Fornitore si obbliga altresì ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula del Contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni, anche tenuto conto di quanto previsto all’art. 95, comma 10, e all’art. 97 del D.Lgs. 50/2016.

3. Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

4. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del Contratto.

5. Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 105, comma 9, del D.Lgs. 50/2016 in caso di subappalto **[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA]**.

6. Nell'ipotesi di inadempimento anche a solo uno degli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 19 ("Risoluzione del Contratto"), fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno subito.

7. Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del D.Lgs. 50/2016, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso l'eventuale subappaltatore **[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA]**), il Committente provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dal Committente direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

8. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più

soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso l'eventuale subappaltatore **[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA]**), di cui al periodo precedente, il Committente invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso il Fornitore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, il Committente paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016**[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA]**

**9.** Se applicabile il Fornitore è tenuto agli adempimenti previsti dall'art. 17-bis, primo comma, del D.lgs 09 luglio 1987, n. 241 (introdotto dal D.L. n. 124/2019).

#### **Art. 10 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE**

**1.** Il Fornitore ha l'obbligo di:

**a)** comunicare al Committente, entro 15 (quindici) giorni dall'intervenuta modifica e/o integrazione, ogni modificazione e/o integrazione relativa al possesso dei requisiti di capacità generale e di idoneità richiesti ai fini della partecipazione alla gara;

**b)** comunicare al Committente, entro 15 (quindici) giorni dalle intervenute modifiche, le modifiche soggettive di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

**2.** In caso di inadempimento da parte del Fornitore anche ad uno solo degli impegni e degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente può

risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 19 (“Risoluzione del Contratto”).

#### **Art. 11 - VERIFICHE ISPETTIVE**

**1.** Il Committente avrà la facoltà di effettuare, in ogni momento e senza obbligo di preavviso, nel corso delle varie fasi delle prestazioni, controlli sull'andamento delle stesse e sul corretto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali anche in ragione di quanto stabilito nel Capitolato; le predette verifiche ispettive possono essere eseguite dal Committente anche avvalendosi di Organismi di Ispezione (anche Ente terzo) accreditati secondo le norme UNI CEI EN ISO/IEC 17020:2012 per tutta la durata del Contratto..

**2.** Le verifiche ispettive possono riguardare:

- a)** le prescrizioni previste nel Capitolato, al cui inadempimento è collegata l'applicazione di penali;
- b)** gli aspetti/requisiti attinenti ai lavori e/o processo e/o servizio che si ritiene opportuno sottoporre a verifica;
- c)** tutti gli aspetti ritenuti critici in considerazione della loro complessità ed importanza ed indipendentemente dalla circostanza che alla violazione di tali requisiti o al mancato rispetto di tali procedure siano collegate specifiche penali;
- d)** le qualifiche del personale impiegato nelle attività di manutenzione;
- e)** il personale e sulle attività svolta durante i presidi;
- f)** le attività di manutenzione programmata definendo al momento della approvazione del “Piano Annuale di Manutenzione” o comunque nel corso della sua attività di revisione, gli interventi manutentivi che dovranno essere eseguiti, secondo le date fissate;

g) l'attività di manutenzione a guasto o a richiesta per la verifica sia degli SLA che delle opere, servizi e forniture richieste affinché avvengano in conformità agli ordinativi di servizio ed alle regole dell'arte.

3. Il Fornitore si obbliga a consentire al Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

4. E' obbligo del Fornitore eliminare, anche in corso d'opera, i difetti o le manchevolezze che dovessero emergere da controlli e/o verifiche tecniche. Il Committente avrà facoltà di ordinare rettifiche, rifacimenti, ripristini e ogni altro intervento necessario affinché i lavori siano eseguiti nel rispetto delle prescrizioni contrattuali, delle norme tecniche nonché delle previsioni di legge. In tal caso, il Fornitore eseguirà gli interventi entro il termine indicato dal Committente.

5. La verifica di conformità sarà svolta dal Committente nel rispetto di quanto stabilito dagli artt. 101 e 102 del D.Lgs. 50/2016.

6. Le verifiche di conformità si intendono positivamente superate solo se i risultati che le prestazioni contrattuali sono state eseguite a regola d'arte ed in modo conforme alle prescrizioni del Capitolato; tutti gli oneri e le spese delle verifiche di conformità sono a carico del Fornitore.

7. Il Committente ove abbia accertato un grave inadempimento contrattuale può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 19 ("Risoluzione del Contratto").

#### **Art. 12 - LIVELLI DI SERVIZIO**

1. Il Fornitore si obbliga a eseguire i lavori oggetto del Contratto secondo le

specifiche contenute nel Capitolato.

### **Art. 13 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA**

**1.** Il Fornitore si obbliga a mantenere riservati i dati, le notizie e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, e a non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma, né ad utilizzarli a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del Contratto.

**2.** Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti contrattuali con il Committente e comunque per i cinque anni successivi alla risoluzione del Contratto, per qualsiasi motivo intervenuta.

**3.** Il Fornitore è responsabile dell'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori **[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA]** e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi, degli obblighi di segretezza anzidetti.

**4.** In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., fermo restando che il Fornitore sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare al Committente.

**5.** Il Fornitore, previa comunicazione al Committente, può citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione del Fornitore medesimo a gare e appalti.

**6.** È ammessa altresì la menzione del rapporto contrattuale con il Committente nelle referenze e nei curricula nei limiti ordinari ed in termini tali da non determinare la diffusione di informazioni riservate.

**Art. 14 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI**

Ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera a) del D.L. 4/2022 convertito dalla legge 25/2022 e applicabile fino al 31 dicembre 2023, il presente appalto è soggetto all'applicazione obbligatoria della revisione prezzi in conformità alle clausole previste dall'articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del d.lgs. 50/2016 e fermo restando quanto previsto dal secondo e terzo periodo dello stesso comma 1.

In applicazione di quanto disposto dall'articolo 29, comma 5 del D.L. 4/2022 convertito dalla legge 25/2022 sono esclusi dalla compensazione i lavori contabilizzati nell'anno solare di presentazione dell'offerta.

Come previsto dall'articolo 29, comma 1, lettera b) del D.L. 4/2022 convertito dalla legge 25/2022, in deroga all'articolo 106, comma 1, lettera a) del d.lgs. 50/2016, le variazioni del prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, sono valutate dal Committente soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell'anno di presentazione dell'offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, di cui all'articolo 29, comma 2 del D.L. 4/2022 convertito dalla legge 25/2022, in materia di variazioni percentuali dei singoli prezzi dei materiali da costruzione.

In tal caso, si procede a compensazione, in aumento o in diminuzione, per la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all' 80% di detta eccedenza nel limite previsto, dall'articolo 29 comma 7, del D.L. 4/2022 convertito dalla legge 25/2022, delle somme accantonate per imprevisti, dalle somme derivanti dai ribassi d'asta nonché dalle somme disponibili relative ad altri interventi ultimati di competenza dei soggetti

aggiudicatori e per i quali siano stati eseguiti i relativi collaudi.

Tale compensazione è determinata applicando la percentuale di variazione che eccede il cinque per cento al prezzo dei singoli materiali da costruzione impiegati nelle lavorazioni contabilizzate nei dodici mesi precedenti al richiamato decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili e nelle quantità accertate dal direttore dei lavori.

A pena di decadenza, il Fornitore presenterà al Committente l'istanza di compensazione, entro sessanta giorni, dall'aggiornamento dei prezziari di cui al comma 2 dell'art. 26 del D.L. n. 50/2022 convertito dalla legge 91/2022, esclusivamente per i lavori eseguiti nel rispetto dei termini contrattuali come definiti dal relativo cronoprogramma.

Il Direttore dei lavori del Committente verifica l'eventuale effettiva maggiore onerosità subita dal Fornitore, e da quest'ultimo provata con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori o subcontraenti o con altri idonei mezzi di prova relativi alle variazioni, per i materiali da costruzione, del prezzo elementare dei materiali da costruzione pagato all'esecutore rispetto a quello documentato dallo stesso con riferimento al momento dell'offerta.

Il direttore dei lavori verifica, altresì, che l'esecuzione dei lavori sia avvenuta nel rispetto dei termini indicati nel cronoprogramma.

Ai sensi dell'articolo 29, comma 6 del D.L. 4/2022 convertito dalla legge 25/2022 la compensazione non è soggetta al ribasso d'asta.

L'eventuale adeguamento dei prezzi è disciplinato dall'articolo 26 del DL 50/2022 convertito dalla legge 91/2022 come modificato dall'articolo 1, comma 458 della legge 197/2022 (legge bilancio).

**Art. 15 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI**

1. Per quanto riguarda il canone fisso per manutenzione ordinaria, il pagamento del corrispettivo, a fronte della piena e corretta esecuzione, avverrà su presentazione di regolari fatture e previo accertamento della regolarità contributiva, in rate mensili posticipate di uguale importo.

Qualora il Fornitore non eseguisse o eseguisse solo parzialmente le prestazioni remunerate a canone fisso, il Committente provvederà a detrarre dal relativo canone i corrispondenti valori delle prestazioni non eseguite od eseguite in parte.

2. Per quanto riguarda le manutenzioni straordinarie attivabili a richiesta, il pagamento, a fronte della piena e corretta esecuzione, avverrà dietro presentazione di regolari fatture specifiche per ogni intervento con allegato il rapporto di intervento, con dettaglio delle voci di intervento e gli eventuali giustificativi di spesa per le forniture, approvato dal Direttore dei lavori.

3. Ciascun pagamento sarà effettuato entro 60 giorni dalla data di emissione della relativa fattura.

4. Ai sensi dell'art. 35, comma 18, del D.Lgs.50/2016 viene concessa l'anticipazione del 20% sul totale dell'importo a canone di cui al punto a) dell'art.5 del presente contratto, da corrispondere entro quindici giorni dall'avvio del contratto; per le prestazioni di cui al punto b) tale anticipazione sarà riconosciuta sull'importo di ogni singolo ordine di servizio e corrisposta al Fornitore entro quindici giorni dall'effettivo inizio della prestazione a cui afferisce lo stesso.

L'erogazione dell'anticipazione è subordinata alla costituzione della garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato

del tasso di interesse legale applicato al periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa secondo il cronoprogramma della prestazione. La predetta garanzia è rilasciata da imprese bancarie autorizzate ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o assicurative autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l'assicurazione e che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano la rispettiva attività. La garanzia può essere, altresì, rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo degli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L'importo della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel corso della prestazione, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte del Committente. Il beneficiario decade dall'anticipazione, con obbligo di restituzione, se l'esecuzione della prestazione non procede, per ritardi a lui imputabili, secondo i tempi contrattuali. Sulle somme restituite sono dovuti gli interessi legali con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.

**5.** Ai sensi del Decreto Legislativo 5 agosto 2015, n. 127 e della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 (Legge di Bilancio 2019), il Fornitore dovrà procedere alla fatturazione elettronica, emettendo le fatture esclusivamente tramite il Sistema di Interscambio (SDI) adottando il formato previsto per la fatturazione elettronica ai privati. A tal fine, occorrerà indicare nel campo "Codice destinatario SDI" il seguente codice: **C3UCNRB**. Inoltre, nel campo 1.2.6 <Riferimento Amministrazione> del tracciato XML dovrà essere obbligatoriamente indicato il codice: **FIJLKAM**.

**6.** Al fine di agevolare le operazioni di contabilizzazione e di pagamento delle fatture, oltre alle voci sopra indicate il Fornitore dovrà obbligatoriamente

indicare nella fattura elettronica, ove previsto, anche le seguenti informazioni:

- Codice Identificativo Gara – < CIG >

- la banca di appoggio completa di IBAN, che dovrà corrispondere obbligatoriamente ad uno dei conti correnti “dedicati”, comunicati dal Contraente.

**7.** Il Committente non è tenuto all’applicazione del meccanismo della scissione dei pagamenti o "split payment" di cui all’articolo 17-ter, comma 1-bis, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dall’articolo 3 del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172.

Il regime IVA applicato è ad esigibilità immediata.

**8.** Il Committente si riserva di non procedere al pagamento delle fatture nei seguenti casi:

**a)** che non siano trasmesse in modalità elettronica;

**b)** per le quali si riscontri l’incompletezza e/o l’erroneità delle informazioni richieste (es. mancanza dell’indicazione del numero di ODA e CIG relativo; non correttezza del numero di ODA/CIG, ecc.);

**c)** per le quali si riscontri l’incoerenza tra i dati riportati nella fattura e le informazioni contenute negli altri documenti di acquisto (es. data di emissione della fattura anteriore alla data di emissione dell’ODA; indicazione di importi differenti nella fattura rispetto all’ODA; ecc.).

**9.** Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore può sospendere l’erogazione delle prestazioni Contrattuali; qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, il Committente può risolvere di diritto il presente

Contratto ai sensi del successivo art. 19 (“Risoluzione del Contratto”).

**10. [NEL CASO IN CUI IL FORNITORE SIA UN RTI]** Il pagamento sarà effettuato nei confronti della mandataria, che provvederà poi alla redistribuzione dei corrispettivi a favore di ciascuna mandante in ragione di quanto di spettanza. In ogni caso, la società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate dalle singole imprese membri del RTI e, in maniera unitaria, le fatture di tutte le imprese raggruppate e prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da ciascuna. Resta in ogni caso fermo quanto previsto dall’art. 48, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.

#### **Art. 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI**

**1.** Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalle norme richiamate in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

**2.** Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Contratto, si conviene che, in ogni caso, il Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolve di diritto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., previa comunicazione da inviare al Fornitore con Lettera raccomandata A.R. o PEC, il Contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136, del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187 nonché della Determinazione dell’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC.) n. 8 del 18 novembre 2010.

3. Il Fornitore è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

4. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori **[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA]** o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

5. Il Fornitore, il subappaltatore **[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA]** o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 è tenuto a darne immediata comunicazione al Committente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Roma.

6. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori **[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN SEDE DI GARA]** e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

**7. [SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO DAL FORNITORE IN****SEDE DI GARA]** Il Direttore dei lavori verificherà che nei contratti di

subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del Contratto, un'apposita

clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei

flussi finanziari di cui alla sopracitata Legge.

**8.** Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a

trasmettere al Direttore dei lavori, oltre alle informazioni di cui all'art. 105,

comma 2, quinto periodo, del D.Lgs. 50/2016, anche apposita dichiarazione

resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto, ove

predisposto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola

con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi

finanziari di cui alla sopracitata Legge, restando inteso che il Direttore dei

lavori si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto

attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti

stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna

determinazione, ai sensi di legge e di Contratto.

**9.** Ai sensi della Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti

pubblici (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di

cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG al cessionario,

eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no

riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad

utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al

Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i

dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

**Art. 17 - TRASPARENZA**

1. Il Fornitore espressamente ed irrevocabilmente:

a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;

b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del Contratto stesso;

c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di denaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l'esecuzione e/o la gestione del presente Contratto rispetto agli obblighi con esso assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;

d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall'art. 42 del D.lgs. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d'interesse.

2. Qualora non risulti conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Fornitore non rispetti gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente Contratto, lo stesso si intende risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., per fatto e colpa del Fornitore, che è conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione.

#### **Art. 18 - PENALI**

1. Il mancato rispetto, da parte del Fornitore, delle tempistiche e dei livelli di servizio previsti nella documentazione di gara, comporta l'applicazione delle penali previste dall'art.17 del Capitolato-parte generale, cui si rinvia.

2. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che comportano l'applicazione delle penali stabilite, devono essere contestati al Fornitore per iscritto dal

Committente mediante lettera raccomandata A/R o PEC.

**3.** In caso di contestazione dell'inadempimento, il Fornitore deve comunicare per iscritto le proprie eventuali deduzioni, supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione.

**4.** Qualora le predette deduzioni non pervengano al Committente nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio del Committente a giustificare l'inadempienza, il Committente può insindacabilmente applicare al Fornitore le penali sopra indicate nel Capitolato a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

**5.** Il Committente può compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero avvalersi della garanzia definitiva o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.

**6.** Il Committente può applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto, fermo il risarcimento degli eventuali maggiori danni.

**7.** La richiesta e/o il pagamento delle penali non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

**8.** Nel caso in cui l'importo delle penali applicate raggiunga il limite del 10% dell'importo del Contratto, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo art. 19 ("Risoluzione del Contratto"), fermo il

risarcimento degli eventuali maggiori danni.

#### **Art. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

**1.** Il Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, può risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:

**a)** il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto il ricorso ad una nuova procedura di appalto ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;

**b)** sono state superate le soglie di cui al comma 7 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 relativamente alle modificazioni di cui al comma 1, lettere b) e c) del medesimo art. 106;

**c)** sono state superate le soglie fissate dal Committente negli atti di gara nel caso di modificazioni non sostanziali di cui all'art. 106, comma 1, lettera e) del D.Lgs. 50/2016;

**d)** sono state superate le soglie di cui al comma 2, lettere a) e b) dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 relativamente alle modificazioni di cui al comma 2 del medesimo art. 106;

**e)** il Fornitore si è trovato, al momento dell'aggiudicazione della gara, in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016 e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla gara stessa;

**f)** il Fornitore ha commesso, nella procedura di aggiudicazione della gara, un illecito antitrust definitivamente accertato, ai sensi dell'art. 80, comma 5, lett. c) del D.Lgs. 50/2016 e secondo le linee guida A.N.AC.;

**g)** la gara non avrebbe dovuto essere aggiudicata al Fornitore in considerazione

di una grave violazione degli obblighi derivanti dai Trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'art. 258 TFUE;

**h)** qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di alcuno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del Contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;

**i)** qualora il Fornitore, in esecuzione del presente Contratto, offra o fornisca prodotti, che non abbiano i requisiti di conformità e/o le caratteristiche tecniche minime stabilite dalle normative vigenti, nonché nel Capitolato, ovvero quelle migliorative eventualmente offerte in sede di aggiudicazione della gara;

**j)** mancata reintegrazione della garanzia di cui all'art. 23 (“Garanzia definitiva”) eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente;

**k)** azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro il Committente, ai sensi dell'art. 31 (“Marchi, Brevetti industriali e diritti d'autore”);

**l)** nei casi di cui agli artt. 11 (“Verifiche Ispettive”), 13 (“Obblighi di riservatezza”), 15 (“Fatturazioni e pagamenti”), 16 (“Tracciabilità dei flussi finanziari”), 17 (“Trasparenza”), 18 (“Penali”), 21 (“Subappalto”), 23 (“Garanzia definitiva”), 24 (“Manleve e polizze assicurative”), 25 (“Divieto di cessione del contratto e dei crediti”), 30 (“Marchi, Brevetti industriali e diritti d'autore”), 32 (“Tutela della privacy e trattamento dei dati personali”) del presente atto, nonché in ogni altra ipotesi prevista dal presente Contratto, dal Capitolato e dai suoi allegati;

**m)** applicazione di penali oltre la misura massima stabilita all'art. 18 (“Penali”)

del presente Contratto;

**n)** nell'ipotesi di non veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71 del medesimo D.P.R. n. 445/2000;

**o)** qualora il Fornitore disattenda gli obblighi contrattuali richiamati dal capitolato speciale d'appalto e nelle ipotesi delle ulteriori fattispecie indicate al paragrafo 34 del Capitolato, nonché nelle ipotesi di cui al Contratto;

**p)** la nell'ipotesi di mancata, parziale o difforme esecuzione delle lavorazioni proposte con l'offerta tecnica in sede di gara quali migliorie;

**q)** nell'ipotesi di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01 che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;

**r) [SE IL FORNITORE HA DICHIARATO IN GARA DI VOLERSI AVVALERE DEI REQUISITI DI UNA O PIU' IMPRESE AUSILIARE]**  
in caso di avvalimento, ove a fronte delle segnalazioni delle Amministrazioni ed in ragione di quanto dichiarato dal Fornitore, risultasse la violazione dell'art. 89, comma 9, del D.Lgs. 50/2016.

Nelle fattispecie di cui al presente comma non si applicano i termini previsti dall'art. 21-nonies della L. 7 agosto 1990 n. 241.

**2.** Il Committente deve risolvere il Contratto, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, ai sensi dell'art. 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore tramite PEC, nei seguenti casi:

**a)** qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione SOA per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;

**b)** qualora nei confronti del Fornitore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, fatto salvo quanto previsto dall'art. 95 del D.Lgs. 159/2011, o nel caso in cui gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi oppure sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016;

**c)** qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti richiesti dalla legge.

Inoltre, il Committente si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c. ogni qualvolta nei confronti del Fornitore o dei componenti la propria compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula e all'esecuzione del Contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p. La risoluzione di cui al periodo precedente è subordinata alla preventiva comunicazione all'ANAC, cui spetta la valutazione in merito all'eventuale prosecuzione del rapporto contrattuale, al ricorrere delle condizioni di cui all'art. 32 del D.L. 90/2014 convertito in legge n. 114 del 2014.

**3.** Il Committente, quando accerti un grave inadempimento del Fornitore ad una delle obbligazioni assunte con il Contratto tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, formulerà la contestazione degli addebiti al Fornitore e contestualmente assegnerà un termine, non inferiore a 15 (quindici) giorni, entro i quali il Fornitore dovrà presentare le proprie controdeduzioni. Acquisite

e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che il Fornitore abbia risposto, il Committente ha la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, di incamerare la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita ovvero di applicare una penale equivalente, nonché di procedere all'esecuzione in danno del Fornitore; resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

**4.** Qualora il Fornitore ritardi per negligenza l'esecuzione delle prestazioni rispetto alle previsioni del Contratto, il Committente assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a 10 (dieci) giorni, entro i quali il Fornitore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con il Fornitore, qualora l'inadempimento permanga, il Committente può risolvere di diritto il presente Contratto, ai sensi del presente articolo, fermo restando il pagamento delle penali.

**5.** In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del Contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato a mezzo di raccomandata A/R. dal Committente, per porre fine all'inadempimento, il Committente ha la facoltà di considerare risolto di diritto il Contratto, ai sensi del presente articolo, e di incamerare definitivamente la garanzia ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del danno.

**6.** Nel caso di risoluzione del Contratto il Fornitore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 108, comma 5, del D.Lgs. 50/2016.

7. In tutti i casi di risoluzione del Contratto, il Committente avrà diritto di escutere la garanzia prestata per l'intero importo della stessa. Ove l'escussione non sia possibile sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore via PEC. In ogni caso, resta fermo il diritto del Committente al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

#### **Art. 20 - RECESSO**

1. Le Parti convengono che il Committente ha diritto di recedere unilateralmente dal presente Contratto, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di:

a) giusta causa,

b) reiterati inadempimenti del Fornitore, anche se non gravi.

Si conviene che per giusta causa si intende, a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:

a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore, resta salvo quanto previsto dall'art. 110, comma 3, del D.Lgs. 50/2016;

b) in qualsiasi altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante il presente Contratto.

2. Inoltre, il Committente può recedere in tutto o in parte unilateralmente dal Contratto, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni naturali consecutivi,

da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata A/R o PEC, in caso di mutamenti di carattere organizzativo interessanti il Committente stesso, che incidano sull'esecuzione del Contratto.

**3.** Fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del D.Lgs. 159/2011, il Committente potrà recedere dal Contratto, in qualunque momento, con preavviso non inferiore a 20 (venti) giorni solari, previo il pagamento da parte del Committente delle prestazioni correttamente eseguite a regola d'arte, nonché del valore dei materiali utili esistenti in magazzino (ove esistenti), oltre al decimo dell'importo delle opere, dei servizi o delle forniture non eseguite, rinunciando espressamente il Fornitore, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 cod. civ..

#### **Art. 21 - SUBAPPALTO**

##### **[SE IL SUBAPPALTO NON È STATO RICHIESTO IN SEDE DI GARA]**

**1.** Per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente Contratto non è ammesso il ricorso al subappalto, non avendo il Fornitore dichiarato, in sede di gara, di volersi avvalere di tale facoltà.

**2.** Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell'art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso in cui il Fornitore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all'indizione della procedura finalizzata all'aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati al Direttore dei lavori prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.

**[SE IL SUBAPPALTO È STATO RICHIESTO IN SEDE DI GARA]**

**3.** Il Fornitore, ai sensi e alle condizioni previste dall'art. 105 del D.Lgs. 50/2016, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al \_\_\_\_\_% dell'importo contrattuale, l'esecuzione delle seguenti prestazioni:

- \_\_\_\_\_

**4.** Il subappalto, ove dichiarato in sede di offerta, sarà regolato da quanto previsto dall'art. 105 del D.Lgs.50/2016. Resta fermo che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 105, comma 1, del D.Lgs.50/2016, non può essere affidata a terzi in subappalto l'integrale esecuzione del contratto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente nonché dei contratti ad alta intensità di manodopera.

**5.** Il Fornitore si impegna a trasmettere al Direttore dei lavori, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto:

**a)** l'originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici;

**b)** dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dal Disciplinare di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e il possesso dei requisiti speciali di cui agli articoli 83 e 84;

**c)** dichiarazione del Fornitore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'art. 2359 c.c. con il subappaltatore;

**d)** documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 per l'esecuzione delle attività affidate.

**6.** In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all'uopo previsto, il Committente procederà a richiedere al Fornitore l'integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l'interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.

**7.** I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti il Committente revocherà l'autorizzazione.

**8.** Il Fornitore qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.

**9.** Per le prestazioni affidate in subappalto:

a) il subappaltatore, ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l'oggetto dell'appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell'oggetto sociale del contraente principale;

b) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi

alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.

Il Direttore dei lavori provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

**10.** Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti del Committente, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

**11.** Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti del Committente dei danni che dovessero derivare al Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore e il subappaltatore si impegnano a manlevare e tenere indenne il Committente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016.

**12.** Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette al Committente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs.

81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, il Committente acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.

**13.** Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all'art. 105, comma 13, lettere a) e c), del D.Lgs. 50/2016.

**14.** Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016.

**15.** Trova applicazione l'art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 al ricorrere dei prescritti presupposti. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del Direttore dei lavori, il Fornitore si obbliga a trasmettere al Committente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture dei subappaltatori che hanno eseguito lavorazioni, il Committente sospende, in tutto o in parte, il pagamento a favore del Fornitore.

**16.** L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.

**17.** Nelle ipotesi di inadempimenti da parte del subappaltatore, ferma restando la possibilità di revoca dell'autorizzazione al subappalto, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione ovvero, ove consentito, la sostituzione dello stesso.

**18.** In caso di inadempimento da parte del Committente agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente può risolvere di diritto il Contratto, ai sensi del precedente art. 19 (“Risoluzione del Contratto”), salvo il diritto al risarcimento del danno.

**19.** Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso in cui il Fornitore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati al Direttore dei lavori prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.

**20.** Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.

**21.** Il Committente provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora A.N.AC) n. 1 del 10/01/2008.

## **Art. 22 - SUBCONTRATTO**

**1.** Nel caso in cui il Fornitore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare al Direttore dei lavori, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati:

- a)** il nome del sub-contraente;
- b)** l’importo del sub-contratto;
- c)** l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

**2.** Il Fornitore deve inoltre comunicare al Direttore dei lavori le eventuali

modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.

### **Art. 23 - GARANZIA DEFINITIVA**

**1.** A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del Contratto, il Fornitore, ha prestato in favore del Committente garanzia definitiva n. \_\_\_\_\_ rilasciata in data \_\_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_ di importo pari ad Euro \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_/00) in favore del Committente..

**2.** In particolare, la garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Committente, fermo restando quanto previsto nell'art. 19 ("Risoluzione del Contratto"), ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali.

**3.** La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento agli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì:

**a)** l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno del Fornitore;

**b)** il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il Contratto ed addetti all'esecuzione del Contratto.

**4.** La garanzia opera nei confronti del Committente a far data dalla sottoscrizione del Contratto e per tutta la durata del Contratto e, comunque,

sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito; il restante 20% deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, allorché è automaticamente svincolata, estinguendosi ad ogni effetto.

**5.** Le garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario.

**6.** Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dal Committente, pena la risoluzione di diritto del Contratto ai sensi del precedente art. 19 ("Risoluzione del Contratto").

#### **Art. 24 - MANLEVE E POLIZZE ASSICURATIVE**

**1.** Il Fornitore svolge le prestazioni oggetto di contratto sotto la propria ed esclusiva responsabilità, assumendone tutte le conseguenze. Tale responsabilità opera sia nei confronti dei propri addetti, che nei confronti del Committente e dei terzi.

Pertanto, il Fornitore medesimo deve predisporre ed attuare tutte le misure per

assicurare la sicurezza delle persone e delle cose comunque interessate dalle attività appaltate ed è responsabile penalmente e civilmente dei danni di qualsiasi genere che possono derivare alle persone e alle cose durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente accordo quadro.

Qualora dall'esecuzione del contratto e dalle attività ad esso connesse derivassero danni di qualunque natura ai siti oggetto del contratto o a terzi (danni a cose, persone, interruzioni di attività, ecc.), il Fornitore ne assume ogni responsabilità ed è tenuto ad intervenire tempestivamente per il ripristino, ove possibile, dello status quo ante, con assunzione diretta, a proprio esclusivo carico, di tutti gli oneri risarcitori.

**2.** Il Fornitore ha stipulato idonea polizza assicurativa CAR/RCT atta a garantire la copertura per i danni alle opere preesistenti o a quelle sulle quali si eseguiranno le prestazioni oggetto di affidamento per l'intera durata nonché per i rischi di responsabilità per qualsiasi danno, derivante e/o connesso, causato a persone o beni, tanto del Fornitore stesso quanto del Committente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.

**3.** La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

**4.** Qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la piena operatività delle coperture assicurative di cui al precedente comma 2, il Contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'art. 20 ("Risoluzione del Contratto"),

con conseguente ritenzione della garanzia prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

**5.** Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalle suddette polizze e/o per danni eccedenti i massimali assicurati di dette polizze, manlevando la Committente da qualunque responsabilità e/o pretesa di terzi avanzata nel corso dei lavori nonché successivamente in dipendenza degli stessi.

**6.** Qualora il Fornitore non provveda al pagamento del premio assicurativo, il Committente si riserva la facoltà di provvedere direttamente al pagamento dello stesso, ferma restando la possibilità del Committente di incamerare la garanzia definitiva a copertura di quanto versato e di chiedere il risarcimento degli eventuali danni.

#### **Art. 25 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI**

**1.** E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106, comma 1, lett. d), del D.Lgs. 50/2016.

**2.** E' fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, fatta salva eventuale espressa autorizzazione del Committente. In tale ipotesi, si applica la disciplina di cui all'art. 106, comma 13, del D.Lgs 50/2016 nonché le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.

**3.** In caso di inadempimento da parte del Fornitore degli obblighi di cui al presente articolo, il Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi del precedente art. 19 ("Risoluzione del Contratto").

**Art. 26 - PROCEDURA DI AFFIDAMENTO IN CASO DI FALLIMENTO DEL FORNITORE O IN CASO DI RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO**

1. In caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione del Contratto per inadempimento del medesimo, si procede ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016.

**Art. 27 - SCIOPERO DEL PERSONALE**

1. In caso di sciopero del personale il Fornitore dovrà porre in atto tutte le misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili per garantire la continuità dei servizi oggetto del Contratto e comunque dovrà essere assicurato un servizio di emergenza.

2. In caso di inottemperanza il Committente può procedere all'esecuzione d'ufficio degli interventi mancanti a causa dello sciopero, addebitando al Fornitore l'eventuale maggior costo sostenuto, il cui importo sarà detratto dalla prima fattura utile.

3. Ogni sciopero dovrà essere comunicato dal Fornitore al Committente con un anticipo di almeno 7 giorni.

4. Le fatture relative al mese nel quale la/le giornate di sciopero sono state svolte, saranno decurtate di 1/26 del canone mensile per ciascuna delle giornate stesse.

**Art. 28 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 – CODICE ETICO - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA**

1. Il Fornitore dichiara di essere a conoscenza del D.Lgs. n.231/2001 e della L.

n. 190/2012

**2.** Il Fornitore dichiara di avere preso visione del Codice etico adottato dalla FIJLKAM e reperibile sul sito istituzionale, nella sezione “Carte Federali” (<https://www.fijklkam.it/la-federazione/carte-federali.html>) e, per effetto della sottoscrizione del presente contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto del Codice etico, (ii) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs.231/2001; iii) ad operare, ove adottato dal Committente, nel rispetto del Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza.

In particolare, si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con il Committente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.

**3.** In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Committente può dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi del precedente art. 18 (“Risoluzione del Contratto”)

#### **Art. 29 - ONERI E TASSE**

**1.** Salvo diversa pattuizione o previsione di legge, saranno a completo carico del Fornitore tutti gli oneri di carattere tributario inerenti e conseguenti al Contratto, nessuno escluso o eccettuato, e le connesse formalità fiscali (se previste), nonché tutte le soprattasse, le pene pecuniarie e/o le altre spese conseguenti all’inadempimento o al tardivo adempimento degli obblighi di cui sopra.

#### **Art. 30 - MARCHI, BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D’AUTORE**

**1.** Il Fornitore prende atto ed accetta che il Contratto non consente in alcun

modo l'utilizzazione da parte dello stesso dei marchi e dei segni distintivi del Committente.

**2.** Il Fornitore si impegna a rispettare la normativa in materia di proprietà industriale e di diritto d'autore e si assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, obbligandosi, pertanto, a manlevare e tenere indenne il Committente dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

**3.** Qualora venga promossa nei confronti del Committente azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, il Committente è tenuto ad informare prontamente per iscritto al Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.

**4.** Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al precedente comma 2 promossa nei confronti del Committente, lo stesso, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi del precedente art. 19 ("Risoluzione del Contratto"), recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per le prestazioni rese.

#### **Art. 31 - FORO COMPETENTE E DOMICILIO DEL FORNITORE**

**1.** Al presente Contratto si applica la legge vigente nella Repubblica italiana.

**2.** Per qualsiasi controversia che dovesse insorgere tra le parti relativamente all'interpretazione, esecuzione e/o risoluzione del Contratto sarà competente in

via esclusiva il Foro di Roma.

**3.** Il domicilio eletto ad ogni fine contrattuale dal Fornitore è quello riportato in epigrafe.

### **Art. 32 - TUTELA DELLA PRIVACY E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI**

**1.** Le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate tutte le informazioni di cui all'art. 13 del Regolamento Europeo 679/16 relativo alla "Protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati" afferenti il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l'esecuzione del contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in forza delle norme di cui al citato Regolamento.

**2.** Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati personali ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento Europeo 679/16 e della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali e a non comunicare i predetti dati personali a soggetti terzi, se non ai fini dell'esecuzione del contratto o nei casi espressamente previsti dalla legge, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia.

**3.** La base giuridica del trattamento è costituita dal contratto stesso; il Committente tratterà i dati forniti per la sua gestione ed esecuzione economico amministrativa, nonché per l'adempimento degli obblighi legali allo stesso connessi e per fini di studio e statistici.

**4.** Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore dichiara di essere a conoscenza che, in adempimento agli obblighi di legge, i dati di contratto ed

alcuni dati personali forniti (nome, cognome, codice fiscale, indirizzo sede, indirizzo posta elettronica) saranno pubblicati all'interno del sito web della Società in apposite sezioni dedicate.

5. Per l'ipotesi in cui l'esecuzione delle obbligazioni per cui è contratto comporti l'affidamento da parte del Committente al Fornitore di attività di trattamento di dati personali lo stesso è nominato "Responsabile del Trattamento" ai sensi dell'art. 28 del GDPR assumendo i compiti e le funzioni proprie di tale attribuzione secondo il disposto del Regolamento stesso.

#### **Art. 33 - CLAUSOLA FINALE**

1. Il presente Contratto ed i suoi eventuali Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti.

2. Ogni modifica al presente atto ed ai suoi eventuali Allegati non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto.

3. L'eventuale invalidità o inefficacia di una o più clausole del Contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo atto nel suo complesso.

4. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento del Contratto da parte del Committente non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti ad essa spettanti.

FEDERAZIONE ITALIANA

Il Fornitore

JUDO LOTTA KARATE ARTI

Il Rappresentante legale

MARZIALI (FIJLKAM)

Legale Rappresentante

Dott. Domenico Falcone

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate]

[Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate]

**ALLEGATO AL CONTRATTO PER L’AFFIDAMENTO, IN REGIME**

**DI ACCORDO QUADRO, AI SENSI DELL'ARTICOLO 54, COMMA 3, DEL D.LGS. 50/2016, CON UN UNICO OPERATORE ECONOMICO, DEI LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PRESSO IL CENTRO OLIMPICO FEDERALE "MATTEO PELLICONE" ", SITO IN VIA DEI SANDOLINI, 79, LIDO DI OSTIA - ROMA - CIG: 9851703A7E**

#### CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

Il sottoscritto \_\_\_\_\_, nella qualità di legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 Cod. Civ., dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di cui agli articoli di seguito elencati:

Art. 5 - VALORE DEL CONTRATTO; Art. 6 - DURATA CONTRATTUALE;  
 Art. 8 - OBBLIGAZIONI GENERALI E SPECIFICHE DEL FORNITORE;  
 Art. 9 - OBBLIGHI DEL FORNITORE IN MATERIA DI RAPPORTI DI LAVORO;  
 Art. 10 - OBBLIGAZIONI SPECIFICHE DEL FORNITORE; Art. 11 - VERIFICHE ISPETTIVE;  
 Art. 13 - OBBLIGHI DI RISERVATEZZA;  
 Art. 14 - ADEGUAMENTO DEI PREZZI; Art. 15 - FATTURAZIONE E PAGAMENTI;  
 Art. 16 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI; Art. 17 - TRASPARENZA;  
 Art. 18 - PENALI; Art. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO;  
 Art. 20 - RECESSO; Art. 21 - SUBAPPALTO; Art. 22 -

SUBCONTRATTO; Art. 23- GARANZIA DEFINITIVA; Art. 24 -  
MANLEVE E POLIZZE ASSICURATIVE; Art. 25 - DIVIETO DI  
CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI; Art. 30 -MARCHI,  
BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE; Art. 31 - FORO  
COMPETENTE E DOMICILIO DEL FORNITORE.

Roma  
li \_\_\_\_\_

Il Fornitore

Il Rappresentante legale

\_\_\_\_\_  
[Documento informatico firmato  
digitalmente ai sensi del D.P.R. 28  
dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7  
marzo 2005, n.82 e norme collegate]